



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 24/09/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione pro solvendo di quote della sua retribuzione mensile, stipulato il 5/5/2015 ed estinto anticipatamente nel 2017 in corrispondenza della 26<sup>a</sup> rata rispetto alle 120 inizialmente previste, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere invano esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro per ottenere il rimborso dall'intermediario convenuto dell'importo complessivo di euro 3.017,40 per le quote, calcolate sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni alla mandataria e delle provvigioni all'intermediario del credito, non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Il ricorrente ha chiesto, altresì, il pagamento degli interessi legali dal giorno dell'estinzione. Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, sostenendo che il contratto di finanziamento descriveva in modo chiaro tutti i costi posti a carico del cliente e il regime del loro rimborso in caso di estinzione anticipata del rapporto, distinguendo gli oneri *up front* da quelli *recurring*.

Nello specifico, secondo la resistente, alla stregua di quanto chiarito in contratto, costituivano costi *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento, di cui alla sezione 2 lettera del Modulo Secci; erano, invece, oneri *up front*, riferiti alla fase preliminare alla stipula del contratto e a quelle della sottoscrizione e perfezionamento del medesimo, come tali non rimborsabili, le commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le provvigioni all'intermediario del credito, rispettivamente indicate alle lettere a) e c) della sezione 2 del citato Modulo.



Ha precisato la resistente che, coerentemente alla suddetta distinzione, si era già provveduto, in conto estintivo, a retrocedere al ricorrente, secondo il criterio *pro rata temporis*, le quote non maturate delle commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento.

Parte resistente, inoltre, con riferimento alla sentenza “*Lexitor*” della Corte di Giustizia Europea, ha dedotto la sua inapplicabilità al caso di specie, sostenendo:

- che le Direttive Europee non avrebbero efficacia diretta nei rapporti fra privati;
- che la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpreta dalla Corte di Giustizia, implicherebbe un'inammissibile interpretazione *contra legem* del diritto nazionale ed in primis dell'art. 125 sexies TUB, alla cui stregua la riduzione del costo totale del credito riguarderebbe solo le voci di costo inerenti alla durata del contratto;
- che l'applicazione pedissequa della sentenza “*Lexitor*” condurrebbe, inoltre, alla violazione di principi fondamentali dell'ordinamento comunitario e di quello costituzionale italiano, nonché a una sproporzionata penalizzazione del finanziatore ed a conseguenze paradossali e imponderabili sull'intero sistema creditizio.

L'intermediario ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto del ricorso poiché infondato.

Con memoria di replica dell'11/6/2020, il ricorrente ha dedotto che l'intermediario avrebbe distorto lo scopo della sentenza “*Lexitor*” e quindi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE, la quale sarebbe chiaramente volta ad una più ampia tutela del consumatore, raggiunta tramite il riconoscimento del diritto ad una equa riduzione del costo complessivo del credito, in caso di estinzione anticipata, relativamente a tutte le voci contrattuali, anche quelle che in precedenza venivano considerate non rimborsabili e, quindi, *up front*.

Richiamata sul punto anche la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il ricorrente ha, perciò, insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

## DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all'equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell'anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell'art. 125 sexies T.U.B. che, com'è noto, così testualmente dispone: “*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*”.

E' da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l'espressione “*costo totale del credito*”, in essa contenuta, risulta definita dall'art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che “*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*”.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che “*Il diritto del*



*consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.*

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.*

*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.*

*La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.*

*Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Non appare superfluo aggiungere che il Collegio di Coordinamento ha, altresì, ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.*

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF con la predetta decisione n. 26525/2019, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, delle voci di costo specificatamente chieste in rimborso da parte istante.

Ebbene, l'esame di siffatti oneri consente di affermare quanto segue:



- hanno, a giudizio di questo Arbitro, natura *up front* le commissioni, pari ad euro 1.027,20, di cui alla voce "a" dei riquadri 2 e 3 del modulo contenente le "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori"- costituente parte integrante del contratto e sottoscritto dal ricorrente – previste in favore della procuratrice mandataria per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria; la descrizione di siffatta voce di costo non lascia, infatti, alcun dubbio che essa si riferisca solo ad attività prodromiche o contestuali al perfezionamento del finanziamento;
- viceversa, hanno pacifica natura *recurring* le ulteriori commissioni in favore della procuratrice mandataria, pari anch'esse ad euro 1.027,20, previste alla voce "b" dei riquadri 2 e 3 del predetto modulo I.E.B.C.C. per la gestione del finanziamento;
- quanto alle provvigioni all'intermediario del credito, addebitate per euro 2.824,80 alla voce "c" dei citati riquadri 2 e 3 del modulo contenente le "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori", questo Collegio reputa che esse abbiano natura *up front*. Sottoscrivendo tale modulo, il ricorrente ha dato, infatti, atto di avere ricevuto, unitamente al medesimo, copia anche del relativo allegato, dalla cui disamina emerge che la discutenda commissione dell'intermediario ex art. 106 TUB remunera attività delimitate al collocamento del prodotto finanziario e al perfezionamento del contratto.

Alla luce di tutte le superiori considerazioni, tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (94 rate residue rispetto alle 120 inizialmente previste) e considerata la necessità di applicare, in ossequio alla richiamata decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, un criterio misto di rimborso - e cioè il *pro rata* per le voci di costo sopra qualificate come *recurring* e la curva degli interessi per quelle, invece, qualificate come *up front* - al ricorrente sarebbero, dunque, spettati in rimborso, in relazione alla prematura estinzione del prestito in disamina e alle specifiche voci di costo oggetto di vertenza, complessivi euro 3.313,06, di cui: euro 668,91 per commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento, euro 804,64 per commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento ed euro 1.839,51 per provvigioni all'intermediario del credito.

Non sfugge al Collegio che, come anche concordemente riconosciuto da entrambe le parti, al ricorrente sono stati già retrocessi in conteggio estintivo euro 804,64 per commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento, di guisa che, rispetto al sopra indicato importo complessivo di euro 3.313,16 che sarebbe stato dovuto, l'intermediario va qui considerato tenuto a retrocedere a parte istante, in parziale accoglimento del ricorso, la residua differenza di euro 2.508,42, come ancor più chiaramente emergente dal seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	26	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	94	TAN	9,10%					
Denominazione	% rapportata al TAN	65,12%						
Commissioni per il perfezionamento del finanziamento				1.027,20 €	Up front	668,91 €		668,91 €
Commissioni per la gestione del finanziamento				1.027,20 €	Recurring	804,64 €	804,64 €	0,00 €
Provvigioni all'intermediario del credito				2.824,80 €	Up front	1.839,51 €		1.839,51 €
<b>Totale</b>								<b>2.508,42 €</b>

Al ricorrente competono, altresì, gli interessi legali sulla predetta somma dovutagli in rimborso, ma ciò dalla data del reclamo quale atto di formale messa in mora.

**PER QUESTI MOTIVI**



**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.508,42, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI